



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 RAGUSA

L. R. N. 19/2015

PROCEDURA APPROVAZIONE PROGETTI

Proposta operativa

Sommario

Introduzione	1
Aspetti salienti dell'approvazione dei progetti	2
Tipologia dei progetti	2
Istruttoria tecnica	3
Competenze interne	4
Altre fattispecie	4
Modalità operative	4
Fase di collaudo	5
Incentivo alle funzioni tecniche	5
Conclusioni	5

Introduzione

L'ATI di Ragusa è l'Ente di governo d'Ambito dell'ATO4 Ragusa e, in quanto tale, è chiamato ad approvare¹ i progetti degli interventi strutturali predisposti dalle società di gestione dallo stesso controllate.

Obiettivo di questa procedura è quello di ottimizzare le attività al fine di ridurre il più possibile i tempi decisori.

¹ Art. 158 bis d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante" (inserito dall'art. 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 [Sblocca Italia]). 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (ora art. 18, comma 3, d. lgs. 152/2006) 3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Aspetti salienti dell'approvazione dei progetti

L'approvazione dei progetti definiti da parte dell'Ente di governo dell'ambito presenta delle importanti peculiarità:

- a) Costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- b) Consente l'avvio delle procedure espropriative;
- c) Costituisce variante allo strumento urbanistico vigente (esclusi i piani paesaggistici).

Le opere da approvare sono inserite nella programmazione d'ambito, in analogia con quanto previsto dalle norme sui lavori pubblici per gli enti locali, laddove il "programma degli interventi" (Pdl) quadriennale del servizio idrico integrato costituisce il "piano delle opere pubbliche", ed il piano economico – finanziario e della tariffa costituisce lo strumento di garanzia della copertura finanziaria.

Tipologia dei progetti

La nuova normativa ²sui lavori pubblici porta la classificazione del livello di progettazione in due stadi progressivi:

² L'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici) prevede che la **progettazione in materia di lavori pubblici**, si articola in 2 livelli di successivi approfondimenti tecnici: il **progetto di fattibilità tecnico-economica** e il **progetto esecutivo**. Si tratta di una rilevante novità rispetto al D. Leg.vo 50/2016, il quale prevedeva che la progettazione si articolasse secondo 3 livelli (art. 23 del D. Leg.vo 50/2016), incluso il progetto definitivo.

I. L'art. 41, comma 6, del D. Leg.vo 36/2023, dettaglia le finalità e il contenuto del **progetto di fattibilità tecnico-economica**, il quale:

- individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dell'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023;
- individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

II. Ai sensi dell'art. 41, comma 8, del D. Leg.vo 36/2023, il **progetto esecutivo**, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
- di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustificino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

L'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023, prevede inoltre che:

- la stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, deve indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione;
- per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'art. 19 del D. P.R. 08/06/2001, n. 327 (Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo;
- per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Per quanto riguarda la **progettazione di servizi e forniture**, essa è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio.

L'allegato I.7 al nuovo Codice:

- definisce i **contenuti dei 2 livelli di progettazione**;
- stabilisce il **contenuto minimo del quadro delle necessità** e del **documento di indirizzo della progettazione (DIP)** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre;
- stabilisce le **prescrizioni per la redazione** del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente;
- indica i **requisiti delle prestazioni** che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica.

a) PFTE: progetto di fattibilità tecnica ed economica – che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire;

c) PE: progetto esecutivo – che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

I progetti approvati ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono al livello di progettazione "PFTE", o "PE" secondo il seguente schema:

Progetti manutenzione ordinaria	
Fino 500.000 €	Comunicazione ogni 6 mesi
Oltre 500.000 €	progetto esecutivo
Progetti manutenzione straordinaria	
Fino 200.000 €	Comunicazione ogni 6 mesi
Oltre 200.000 €	progetto esecutivo
Nuova progettazione	
Fino 1.000.000 €	Progetto esecutivo
Oltre 1.000.000 €	progetto di fattibilità tecnica ed economica
Servizi e forniture	
Sotto la soglia comunitaria	Comunicazione ogni 6 mesi
Sopra la soglia comunitaria	Progetto
Servizi di ingegneria, legali etc	
Sotto la soglia comunitaria	Comunicazione ogni 6 mesi
Sopra la soglia comunitaria	Progetto

Istruttoria tecnica

L'attività di tipo istruttorio connessa alla predisposizione dei necessari atti amministrativi di approvazione è affidata agli uffici operativi dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale. Il provvedimento di approvazione assume la forma tipica di un atto amministrativo della pubblica amministrazione, e necessita, quindi, della forma propria degli atti amministrativi, ivi compresa anche la pubblicazione nelle forme previste dalla legge. L'approvazione di un progetto è subordinata a:

1. Verifica del corretto inserimento del progetto nel programma degli interventi, sia come oggetto dell'intervento, che come importo complessivo;

2. Verifica del rispetto delle norme ambientali vigenti, quali, ad esempio, il superamento della V.I.A., della V.INC.A., la compatibilità idraulica, l'autorizzazione paesaggistica, archeologica, etc.;

3. Verifica della compatibilità con lo strumento urbanistico vigente;

4. Verifica;

5. Validazione del progetto.

Competenze interne

L'atto di approvazione del progetto è di competenza del direttore dell'Ente di governo dell'Ambito che si avvarrà di un apposito ufficio a supporto.

I progetti che superano le verifiche di cui al punto precedente, sono approvati dal direttore, con propria determinazione, pubblicata nelle forme di legge e notificata alla società di gestione.

I progetti che non rispettino, invece, i requisiti di cui al punto 1, sono demandati alla verifica del Comitato di controllo analogo. Si tratta di progetti, a carattere d'urgenza, al fine di preservare la salute pubblica e la tutela ambientale, che non risultano inseriti nella programmazione vigente, o che non risultano pienamente conformi. Possono essere approvati dal Comitato di controllo Analogo solo se riguardano interventi di tipo integrativo e non sostitutivo di altri già inseriti, se non per situazioni di sopravvenuta e comprovata impossibilità di realizzazione nei tempi previsti dal Pdl. In questo caso il programma degli interventi andrà aggiornato alla prima occasione utile.

Altre fattispecie

Si ravvisa la necessità di elaborare piani e programmi finalizzati al raggiungimento di un particolare obiettivo, piuttosto che al superamento di una specifica criticità territoriale, anche di tipo locale.

Sono documenti programmatici importanti, che, una volta elaborati, costituiscono la guida per le attività successive, sia di progettazione che di programmazione. Questi piani, che possiamo denominare "piani specifici", sono un approfondimento di quanto in partenza già inserito nel piano d'ambito dell'ATO, e costituiscono un valido strumento di maggior definizione dei singoli interventi riguardanti il "caso specifico", utile per dare informazioni più precise alla società di gestione ed all'Ente di regolazione. Laddove opportuno dal punto di vista tecnico e conveniente dal punto di vista economico potrà, inoltre, essere sfruttato anche lo strumento del PFTE, soprattutto nel caso di possibilità di scelta tra più soluzioni alternative, sia dal punto di vista tecnico che economico. Il "piano specifico", eventualmente corredato da uno o più PFTE, viene sottoposto all'esame del Comitato del Controllo analogo, in vista di un suo successivo inserimento nella programmazione

Vi sono, poi, interventi già programmati per i quali risulta necessaria l'elaborazione di un PFTE. In questo caso gli elaborati progettuali vengono sottoposti all'esame del Comitato C. A.

La progettazione esecutiva, l'appalto, la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere sono, invece, riservati alla società di gestione, ai sensi del contratto di servizio. Sono, inoltre, interamente delegate alle società di gestione tutte le attività espropriative eventualmente necessarie. In caso di non conformità allo strumento urbanistico vigente, il progetto dovrà contenere anche una relazione sintetica delle variazioni proposte. L'approvazione, in questo caso, costituisce una prima adozione della variante, che, dopo regolare pubblicazione sul sito del ATI Ragusa, sul sito della società di gestione e all'Albo pretorio del comune interessato, viene approvata in via definitiva.

Modalità operative

Il procedimento amministrativo ha avvio con la registrazione al protocollo dell'ATI della richiesta di approvazione da parte della società di gestione, e termina con la pubblicazione del provvedimento di approvazione, o con la notifica dell'eventuale diniego. Il procedimento può essere sospeso secondo quanto previsto dalla legge. Nella richiesta è necessario che la società segnali se il progetto risulti già corredato di tutti i pareri e di tutte le autorizzazioni necessarie, oppure se si debba avviare apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 158bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per raccogliere gli atti d'assenso mancanti. Nel

caso il progetto non necessiti di indizione di apposita conferenza dei servizi, il procedimento d'approvazione si dovrà concludere entro 30 giorni.

In caso di conferenza dei servizi, i tempi sono quelli previsti per la conferenza stessa.

Durante l'istruttoria gli uffici dell'ATI possono richiedere integrazioni documentali alla società di gestione; il procedimento amministrativo, in questo caso, è interrotto fino alla ricezione delle stesse; il procedimento può essere interrotto una sola volta. Al termine dell'istruttoria tecnica e dopo l'eventuale provvedimento di chiusura dei lavori della conferenza dei servizi, è adottato il provvedimento amministrativo espresso di approvazione, con eventuali prescrizioni, o di diniego motivato dell'approvazione.

L'approvazione e istruttoria del progetto può essere eseguita in contraddittorio con l'ente gestore.

Fase di collaudo

Restano a carico dell'Assemblea d'Ambito l'approvazione del collaudo tecnico amministrativo, certificato regolare esecuzione e verifica di conformità.

Incentivo alle funzioni tecniche

Il gestore destina, prevedendolo nel proprio regolamento ai sensi dell'art. 45 comma 2 del d.lgs 36/2023, una quota da destinare, nella misura massima del 20 per cento dell'incentivo, per la costituzione del fondo da destinare per l'incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente di Governo d'Ambito, in relazione alle attività svolte dai singoli dipendenti e specificate nell'allegato I10 del d.lgs 36/2023 e per la costituzione di un fondo per l'assicurazione dei dipendenti stessi.

L'Ente di governo d'Ambito approverà apposito regolamento per la corresponsione delle somme destinate all'incentivo per le funzioni tecniche

Conclusioni

In linea generale si affida al direttore la normale attività di approvazione di tutti i progetti che già siano compresi nella programmazione approvata dall'Assemblea d'Ambito, in conformità alle nuove disposizioni inserite nella Convenzione di cooperazione. Tutte le altre attività progettuali e di programmazione sono, invece, sottoposte all'esame del Comitato Controllo Analogico, ogni qual volta vi sia la presenza della discrezionalità nella scelta, sia di tipo territoriale, che tecnico che economico.